



LEGGE 68/99 ART 7 COMMA 1 E 1bis (come modificati dal D.L. 151/15 art 6):

**AVVIAMENTO NUMERICO E A SELEZIONE TRAMITE
CHIAMATA CON AVVISO PUBBLICO**

Premesse:

La Legge 68/99 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, prevede che la modalità ordinaria di assunzione delle persone con disabilità e delle altre categorie protette da parte dei datori di lavoro sia tramite scelta nominativa.

L’art. 7 comma 1 della stessa Legge 68/99 prevede che *“la richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell’elenco di cui all’articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro”*

Inoltre, come indicato dall’art. 7 comma 1 bis, in caso di mancato assolvimento degli obblighi occupazionali, i servizi provinciali sono tenuti ad intervenire *“avviando i lavoratori secondo l’ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro”* e *“gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.”*

La Regione Lombardia, con delibera n.1 del 5.03.2001, ha fissato i criteri per la formazione di una graduatoria unica per le assunzioni di lavoratori con disabilità, presso i datori di lavoro pubblici e privati.

Iniziativa

La presente procedura viene attivata dal Settore Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza, per individuare le persone da avviare tramite nulla osta numerico o avvio a selezione presso datori di lavoro soggetti all’obbligo sancito dalla Legge 68/99 e viene svolta in collaborazione con i Centri Per l’Impiego gestiti da AFOL Monza Brianza.

Via Grigna 13
20900 Monza

Telefono 039 975 2811
settorerisorse@provincia.mb.it
PEC
provincia-mb@pec.provincia.mb.it



Il Settore Lavoro può attivare un avviso pubblico sia di propria iniziativa, dopo aver individuato datori di lavoro destinatari di avviamenti numerici, sia per rispondere a richieste di avviamento a selezione provenienti da datori di lavoro pubblici o da datori di lavoro privati.

Tipologie contrattuali per le quali è possibile ricorrere alla procedura

Sia per assunzioni a tempo determinato che indeterminato sia full-time che part-time.

Soggetti ammissibili

Possono candidarsi alle offerte pubblicizzate tutti gli iscritti negli elenchi della Provincia di Monza e della Brianza ai sensi della Legge 68/99 (persone con disabilità di cui all'art. 1 e altre categorie di cui all'art. 18, co. 2), purché l'iscrizione sia antecedente al giorno della chiamata.

Gli iscritti negli elenchi di altre province non potranno partecipare se non tramite richiesta di trasferimento negli elenchi della Provincia di Monza Brianza che deve essere avvenuto **non più di 5 giorni lavorativi prima** del giorno della chiamata. Sarà cura del Centro per l'impiego competente, richiedere al CPI di provenienza il trasferimento della documentazione per il recupero dell'anzianità d'iscrizione del lavoratore.

La loro posizione nella graduatoria sarà determinata dal punteggio riferito alla data della chiamata sui presenti e rideterminata con il recupero dell'anzianità, successivamente all'acquisizione della documentazione.

Gli iscritti devono essere altresì in possesso di relazione conclusiva ex DPCM 13/01/2000 così come previsto dall'art 1 c 4 della legge 68/99

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso pubblico per la presentazione della domanda di ammissione.

Per esperienza nella mansione, se richiesta, si intende un periodo almeno trimestrale di svolgimento dell'attività lavorativa, risultante dal curriculum vitae, salvo diversa previsione risultante dall'avviso pubblico.

Ciascun iscritto potrà aderire esclusivamente ad offerte riservate alla propria categoria.

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 della Legge 68/99 le persone con disabilità psichica, in quanto avviabili solo su richiesta nominativa mediante convenzione, possono aderire

alle sole offerte di lavoro finalizzate ad invii preselettivi. Per tale motivo, non potranno aderire alle chiamate finalizzate ad avviamenti numerici o a selezione.

Pubblicazione dell'avviso pubblico:

L'elenco dei posti di lavoro disponibili per ciascuna chiamata sarà pubblicato per almeno 10 giorni lavorativi con le seguenti modalità:

- Esposizione presso tutti i Centri per l'Impiego della Provincia
- Pubblicazione sul sito della Provincia di Monza e della Brianza, sezione lavoro - lavoratori con disabilità
- Comunicazione alle organizzazioni di rappresentanza presenti nel "Gruppo tematico Lavoro e Disabilità" del "Tavolo di concertazione provinciale lavoro e formazione professionale"

Contenuto dell'avviso pubblico:

Per ogni offerta di lavoro saranno pubblicate le seguenti informazioni:

- Settore di attività dell'azienda.
- Sede di lavoro.
- Mansioni e professionalità richieste.
- Eventuali altre informazioni aggiuntive (requisiti specifici di accesso, presenza di barriere, etc.)

Modalità di presentazione delle Candidature:

Le modalità di candidatura sono definite in analogia con quelle previste da Regione Lombardia per le chiamate ex art 16 della Legge 56/87.

Gli iscritti potranno candidarsi a più offerte di lavoro, in tale ipotesi dovranno dichiarare il relativo grado di preferenza.

Formulazione delle graduatorie:

Sulla base delle candidature pervenute, successivamente ad un controllo dei requisiti e utilizzando il metodo di valutazione degli elementi e il calcolo dei punteggi sotto



indicati, il Centro per l'Impiego redige una graduatoria specifica per ogni singola offerta.

La graduatoria è resa pubblica con le modalità ed i tempi previsti nell'avviso pubblico a selezione.

La Graduatoria dovrà essere elaborata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo a quello della chiamata.

Tutela del diritto alla riservatezza:

La graduatoria è formulata e diffusa nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Criteri per la Formazione della graduatoria:

La graduatoria è formata in base ai criteri indicati da Regione Lombardia con delibera n. 1 del 5/03/2001 sotto riportati:

a) ANZIANITA' DI ISCRIZIONE:

A tutti gli iscritti al 30 aprile 1988 è attribuito un punteggio base uguale a + 1000. Su tale punteggio base sono da operare le variazioni indicate al presente punto e a quelli successivi, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire per l'anzianità di iscrizione è quello relativo al mese a cui si fa riferimento senza considerare le frazioni:

Per le iscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno aggiungere al punteggio base per ogni mese punti + 1;

Per le iscrizioni effettuate precedentemente alla data convenzionale del mese di aprile 1988 si dovranno togliere dal punteggio base per ogni mese punti - 1;

[NB: Ai fini della graduatoria devono essere considerati i soli periodi di effettiva disoccupazione: al punteggio ottenuto verrà quindi aggiunto un punto (+1) per ogni mese di sospensione dello stato disoccupazione intervenuto nel periodo considerato]

b) CARICO FAMILIARE

Per ogni persona a carico punti - 12. Le persone da considerarsi a carico sono:



- **Il coniuge, anche se non convivente o residente all'estero**, non legalmente ed effettivamente separato in possesso di redditi complessivi non superiori a 2.840,51 euro o allorché titolare di redditi annui non soggetti ad Irpef.

La L. n° 76/2016 e il successivo Decreto Legislativo attuativo n° 5/2017 hanno normato le unioni civili. Secondo quanto stabilito da tali norme nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: "unito civilmente" o "unita civilmente". Nelle autocertificazioni non è quindi possibile dichiarare come "libero" il proprio stato civile (art. 70 comma 2 del D. Lgs n°5 del 19.01.2017). Inoltre le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone **anche** dello stesso sesso (dall'art. 1, comma 20, della L. n° 76/2016).

- **I figli, compresi i figli naturali riconosciuti, figli adottivi e gli affidati o affiliati** purché in possesso di redditi complessivi non superiori a 2.840,51 euro o allorché titolare di redditi annui non soggetti ad Irpef. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. **Ai sensi della delibera di Regione Lombardia n° 9917 del 29.07.2009, non è necessaria la sussistenza della convivenza;**
- **Altri familiari (genitori anche adottivi, ascendenti prossimi anche naturali, coniuge legalmente ed effettivamente separato, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, discendenti dei figli) conviventi** ed in possesso di redditi complessivi non superiori ad euro 2.840,51 euro o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o allorché titolare di redditi annui non assoggettati ad Irpef.

NB: Al fine di riconoscere l'evoluzione normativa e amministrativa dei rapporti familiari, i criteri di valutazione dei carichi familiari sono da adeguarsi a quelli previsti per le chiamate art 16 legge 56/87.]

c) **CONDIZIONE ECONOMICA** [redditi dell'anno precedente]:

Qualsiasi tipo di reddito lordo del lavoratore disabile con esclusione del suo nucleo familiare, fino a:

- 7746,85 € verrà considerato pari a zero;
- da 7746,86 € si attribuiranno +48 punti;
- per ogni ulteriori 516,46 € + 12 punti.

Dal reddito lordo si intendono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.



d) DIFFICOLTA' DI LOCOMOZIONE NEL TERRITORIO:

A parità di punteggio, all'atto dell'avviamento del lavoratore verrà tenuta in considerazione la minor distanza tra il domicilio dello stesso e la località di impiego; tale disposizione è riferita al caso in cui la scheda - attesti l'esistenza di difficoltà di locomozione;

e) GRADO DI INVALIDITA':

Unicamente per gli avviamenti presso datori di lavoro pubblici, oltre a quanto stabilito dai punti da a) a d) devono essere considerati anche i punteggi attribuiti dalla tabella allegata al D.P.R n.246/97, così di seguito modificata:

<i>PERCENTUALI</i>	<i>PUNTEGGIO</i>	<i>CATEGORIE</i>	<i>PUNTEGGIO</i>
<i>100% - 80%</i>	<i>-28</i>	<i>1° e 2°</i>	<i>-28</i>
<i>79% -67%</i>	<i>-21</i>	<i>3° e 4°</i>	<i>-21</i>
<i>66% - 51%</i>	<i>-14</i>	<i>5° e 6°</i>	<i>-14</i>
<i>50% - 33%</i>	<i>-7</i>	<i>7° e 8°</i>	<i>-7</i>

Per quanto non espressamente specificato si rimanda alla Procedura prevista per l'art 16 L. 56/87.

In caso di parità di punteggio i lavoratori sono collocati in graduatoria secondo la maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità, in ordine decrescente di data di nascita.

Modalità di avviamento:

La graduatoria completa viene trasmessa al Settore Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza che provvederà alle successive azioni.

Per i lavoratori con disabilità, il provvedimento di avviamento al lavoro sarà emesso solo a seguito di verifica, in base alle informazioni presenti in relazione conclusiva - scheda di diagnosi funzionale prevista dal DPCM 13/1/2000 – della compatibilità tra la mansione proposta e caratteristiche dell'utente.

Le chiamate sui presenti potranno essere finalizzate a tre tipologie di avviamento/invio:

- numerico
- a selezione
- preselettivo

Avviamenti numerici: gli avviamenti numerici saranno effettuati in ordine di graduatoria relativa ad ogni singola offerta, previa verifica della compatibilità tra le mansioni richieste dal posto di lavoro e le professionalità/capacità lavorative delle persone disponibili.

Per gli avviamenti numerici viene avviato il primo in graduatoria per il quale sia stata riscontrata la compatibilità con la mansione.

Avviamenti a selezione: per gli avviamenti a selezione viene avviata una persona per ogni postazione lavorativa, più, come riserva, la persona immediatamente successiva in graduatoria. Nel caso il datore di lavoro richiedente, ne accerti la non idoneità alla mansione proposta si procederà a scorrere la graduatoria con le stesse modalità.

In base all'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e come previsto dalla Direttiva 1 del 24.06.2019, nella Pubblica Amministrazione l'assunzione mediante avviamento da graduatoria è prevista per le categorie ed i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Gli avviamenti vengono effettuati mediante chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Per le assunzioni mediante avviamento si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro".

Avviamenti preselettivi: gli avvisi finalizzati ad invii preselettivi prevedono che l'intera graduatoria degli ammessi sia trasferita al datore di lavoro richiedente per lo svolgimento di successive prove selettive.

Validità delle graduatorie:

Fermo restando che la graduatoria ha validità esclusivamente in relazione alle specifiche occasioni di lavoro prese in considerazione nel pubblico avviso, la stessa può essere utilizzata, nel termine di sei mesi, anche per sostituire persone avviate non assunte o per le quali sia intervenuta la risoluzione del rapporto.

Regime sanzionatorio:

Per gli avviamenti effettuati a seguito della procedura di chiamata sui presenti si applicano le norme generali che regolano gli avviamenti numerici e a selezione.

In particolare, il lavoratore che abbia acquisito il diritto all'avviamento e che, per due volte consecutive, senza giustificato motivo, rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della candidatura, verrà segnalato alla Ispettorato Territoriale del Lavoro al fine della cancellazione dalle liste di collocamento, come disposto dall'art 10 c 6 legge 68/99.

Il periodo di cancellazione previsto è pari a sei mesi e comporta la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria.

Le dimissioni dal posto di lavoro, presentate senza giustificato motivo durante il periodo di prova, sono valutate quali rifiuti.

Reclamo:

La possibilità di reclamo è esperibile entro 10 gg dalla pubblicazione della graduatoria presentando istanza al responsabile del Centro Per l'Impiego.